

Articolo 2

Negli articoli 5 e 6 del regolamento n. 129/63/CEE, la data 1° gennaio 1965 è sostituita dalla data 1° luglio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1964.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHMÜCKER

REGOLAMENTO N. 191/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1964

relativo all'adattamento e alla determinazione dei prezzi limite applicabili ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate durante il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato con il regolamento n. 118/64/CEE ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 4, del suddetto regolamento n. 20,

Considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 85/63/CEE ⁽³⁾ debbono essere fissati in anticipo per un periodo di tre mesi;

Considerando che i prezzi limite per i suini vivi e i suini macellati sono stati adattati e fissati per il primo trimestre del 1963 nel regolamento n. 162 ⁽⁴⁾ e che i prezzi limite per gli altri prodotti sono stati fissati per la prima volta per il periodo dal 2 al 30 settembre 1963 nel regolamento n. 98/63/CEE ⁽⁵⁾;

Considerando che i regolamenti nn. 162 e 98/63/CEE sono stati completati, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964, dal regolamento n. 124/64/CEE ⁽⁶⁾;

Considerando che è pertanto opportuno completare i regolamenti nn. 162 e 98/63/CEE per le importazioni che saranno effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965;

Considerando che, al fine di adattare nei confronti dei paesi terzi i prezzi limite per i suini macellati, si deve in linea di principio tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale durante i sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite e cioè, nel caso in oggetto, dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile 1964 al 30 settembre 1964;

Considerando tuttavia che, all'atto delle revisioni aventi effetto dal 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile di ogni anno, si tiene conto di tale evoluzione soltanto se ne è risultata per i prezzi dei cereali una variazione maggiore del 3 % rispetto ai prezzi presi come base per la determinazione dei prezzi limite del trimestre precedente;

Considerando che la differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio che devono servire di base per il calcolo dei prezzi limite per i suini macellati nei confronti dei paesi terzi per il primo trimestre 1965 ed i prezzi presi come base per la determinazione del prezzo limite da applicare durante il quarto trimestre 1964 non supera il 3 %; che si deve pertanto mantenere immutato nei confronti dei paesi terzi il prezzo limite per i suini macellati fissato nel regolamento n. 124/64/CEE;

Considerando che al fine di fissare i prezzi limite intracomunitari per i suini macellati è necessa-

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2375/64.

⁽³⁾ GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2175/63.

⁽⁴⁾ GU n. 140 del 28. 12. 1962, pag. 2941/62.

⁽⁵⁾ GU n. 126 del 17. 8. 1963, pag. 2260/63.

⁽⁶⁾ GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2387/64.

rio basarsi sui prezzi limite nei confronti dei paesi terzi fissati nel presente regolamento e sui prelievi nei confronti dei paesi terzi fissati nel regolamento n. 187/64/CEE ⁽¹⁾ previa deduzione del terzo elemento del prelievo ;

Considerando che i prezzi limite per i prodotti diversi dai suini macellati di cui all'articolo 1 del regolamento n. 85/63/CEE devono essere fissati tenendo conto dei prezzi limite per i suini macellati e che è quindi opportuno applicare gli stessi principi che sono stati applicati ai prodotti in questione nel regolamento n. 98/63/CEE ;

Considerando che per i prodotti in questione possono essere mantenuti i prezzi limite nei confronti dei paesi terzi fissati nel regolamento n. 124/64/CEE, mentre è necessario fissare dei nuovi prezzi limite intracomunitari ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1964.

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 162 e l'allegato del regolamento n. 98/63/CEE sono sostituiti, per le importazioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1965, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

⁽¹⁾ GU n. 204 del 10.12.1964, pag. 3467/64.

ALLEGATO

al regolamento n. 191/64/CEE della Commissione

Prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e prezzi limite intracomunitari da applicare ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite per le importazioni dai paesi terzi nella C.E.E.	Prezzo limite intracomunitario in valuta nazionale per le importazioni dagli altri Stati membri destinate rispettivamente ai seguenti paesi					
		in u. c./100 kg	Belgio FB/100 kg	Germania DM/100 kg	Francia FF/100 kg	Italia Lit./100 kg	Lussemb. FL/100 kg	Paesi Bassi Fl./100 kg
ex 01.03	<i>Animali vivi della specie suina</i>							
ex A	<i>della specie domestica :</i>							
II	<i>altri :</i>							
	a) scrofe da macello	35,6758	2.131,10	213,26	233,24	30.967,—	2.662,—	154,29
	b) non nominati	40,5407	2.421,70	242,35	265,04	35.189,—	3.025,—	175,33
ex 02.01	<i>Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoi :</i>							
A III a e								
ex 02.06 B								
	1. In carcasse o mezzene, anche senza testa, zampe, sugna	52,7187	3.149,10	315,14	344,66	45.760,—	3.933,70	228,—
	2. Prosciutti	79,1941	4.714,10	448,16	531,86	72.364,—	5.935,50	345,59
	3. Spalla	62,0710	3.690,90	359,96	398,59	57.626,—	4.752,30	270,34
	4. Lombata	82,4046	4.971,60	501,51	536,19	73.160,—	6.096,—	359,17
	5. Pancetta	44,4129	2.624,80	277,28	292,81	35.425,—	3.378,90	202,91
ex 02.05	<i>Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoi (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)</i>	21,4038	1.264,20	158,97	126,05	17.682,—	1.724,30	91,53
15.01 A II	<i>Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</i>	22,2015	1.289,70	125,30	139,14	18.360,—	1.564,30	93,37

REGOLAMENTO N. 192/64/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1964

relativo alle modalità d'intervento sul mercato del burro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 32,

Considerando che il regolamento n. 62/64/CEE ⁽²⁾ ha definito i principi riguardanti gli interventi sul mercato del burro ;

Considerando che una definizione completa delle modalità d'intervento sul mercato del burro implica che siano precisate le condizioni che fanno scattare questo meccanismo e che determinano l'impianto dei centri d'intervento nonché gli oneri dei beneficiari e dell'organismo d'intervento ;

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1412/64.